



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 97 del 16-05-2017

OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALL'AVVIO DI UN PERCORSO PER L'EFFETTUAZIONE DI RICERCHE NEL SETTORE URBANISTICO, ENERGETICO ED AMBIENTALE DA INOLTARE AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE TERRITORIO EDILIZIO RESTAURO AMBIENTE - SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **09:00** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MACIUCCHI CLAUDIA	SINDACO	Assente
2	GALLONI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	GAZZELLA ELIO	ASSESSORE	Presente
4	MORICHELLI CHIARA	ASSESSORE	Assente
5	SIMEONI ALESSIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2

Presiede l'adunanza **LUCA GALLONI** in qualità di **VICE SINDACO**;
Partecipa il **VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI**;

Richiamati i numerosi incontri svolti tra l'Amministrazione comunale e il Centro Interdipartimentale Territorio Edilizio Restauro Ambiente – Sapienza Università di Roma (C.I.T.E.R.A.), finalizzati all'avvio di un percorso di collaborazione per l'effettuazione di ricerche nel settore urbanistico, energetico ed ambientale;

Rilevato in particolare che si tratterebbe di una collaborazione scientifica concernente temi di ricerca quali lo sviluppo di tematiche relative a smart grid e smart community, Studi di efficientamento energetico a scala urbana e a scala edilizia ed analisi territoriali e dell'ambiente costruiti per una ageing society;

Considerato che è volontà del Comune addivenire alla formalizzazione di un accordo di collaborazione avente ad oggetto tematiche di particolare interesse, e che non preveda impegni gravosi per l'Ente e risulti privo di spese dirette a proprio carico;

Vista l'allegata bozza di "Accordo di collaborazione" redatta dai competenti uffici comunali, da sottoporre all'approvazione del Centro Interdipartimentale Territorio Edilizio Restauro Ambiente – Sapienza Università di Roma (C.I.T.E.R.A.);

Ritenuto di dover individuare quale Responsabile tecnico scientifico dell'accordo di collaborazione in argomento l'Arch. Roberto Mariotti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del competente Settore ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

A voti unanimi

DELIBERA

- di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;
- di approvare l'allegata bozza di "Accordo di collaborazione" redatta dai competenti uffici comunali;
- di inoltrare l'accordo suddetto al Centro Interdipartimentale Territorio Edilizio Restauro Ambiente – Sapienza Università di Roma (C.I.T.E.R.A.), al fine di verificare la loro disponibilità alla sottoscrizione dello stesso;
- di indicare quale Responsabile tecnico scientifico dell'accordo di collaborazione in argomento l'Arch. Roberto Mariotti;
- di dare atto che l'accordo in questione, previa approvazione da parte del suddetto Centro, sarà firmato dal Sindaco in rappresentanza dell'Ente.

SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 16-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.TO ARCH. ROBERTO MARIOTTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.TO LUCA GALLONI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

|| è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

C.I.T.E.R.A. – Centro Interdipartimentale Territorio Edilizio Restauro Ambiente – Sapienza Università di Roma (di seguito denominato “C.I.T.E.R.A.” con sede e domicilio fiscale in Roma, Via, C.F. n., P.IVA, rappresentato dal

E

Il Comune di Trevignano Romano con sede e domicilio fiscale in Piazza V. Emanuele III, C.F. n., P.IVA, rappresentato dal

Premesso

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore urbanistico, energetico ed ambientale;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca

- Sviluppo di tematiche relative a smart grid e smart community;
- Studi di efficientamento energetico a scala urbana e a scala edilizia;
- Analisi territoriale e dell'ambiente costruito per una ageing society.

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

Il Comune dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- tirocini formativi e/o professionali.

ART. 5

I Responsabili tecnico scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il C.I.T.E.R.A.;

- per il Comune di Trevignano Romano

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della società.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Roma, li 2017

Il Comune di Trevignano Romano

Il C.I.T.E.R.A.